

093 Pubblicità del decreto - Dlgs 14/2019 -Art. 166 (Pubblicità del decreto). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 93 Pubblicità del decreto - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019
-Art. 166 (Pubblicità del decreto). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Art. 93 Pubblicità del decreto

1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.

precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 166 (Pubblicità del decreto). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17. Il tribunale può, inoltre, disporre la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma.

-----Aggiornamento

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del

093 Pubblicità del decreto - Dlgs 14/2019 -Art. 166 (Pubblicità del decreto). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[093 Pubblicità del decreto - Dlgs 14/2019 -Art. 166 \(Pubblicità del decreto\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 93 Pubblicità del decreto - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 166 (Pubblicità del decreto). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 93 Pubblicità del decreto 1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica

fine

**093 Pubblicità del decreto - Dlgs 14/2019 -Art. 166 (Pubblicità del decreto). Regio Decreto
16 marzo 1942, n. 267 -**

Copyright © 2001 Foreuropeo - www.foreuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello